



SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

**Audizione in ordine allo “schema di decreto legislativo recante disposizioni in
materia di semplificazioni fiscali”
(Atto del Governo sottoposto al parere parlamentare n. 99/2014)**

Martedì, 29 luglio 2014

Le semplificazioni fiscali

La tematica della semplificazione ha catalizzato, negli ultimi anni, l'interesse generale, che la avverte quale strumento necessario per la modernizzazione del Paese.

In generale, si può osservare che il concetto di semplificazione ha registrato negli ultimi cinquant'anni una notevole evoluzione, muovendo da un'accezione classica di snellimento delle procedure, dei controlli e del personale, ad un'accezione più moderna dove semplificazione diventa "facilitazione", implicando in sé un'idea di miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

In campo tributario la disciplina, introdotta negli anni, ha frequentemente dato prevalenza all'interesse, pur primario, di contrastare l'evasione fiscale, anche per mezzo della moltiplicazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ed in particolar luogo delle imprese e dei professionisti che le assistono. Tuttavia, tale complessità, tanto legislativa che applicativa, in connessione con tali adempimenti ha determinato «costi di gestione» troppo elevati non solo per i contribuenti, tenuti ad applicarli, ma anche per l'amministrazione finanziaria, tenuta a controllarli.

Al fine di studiare un progetto che tendesse all'agevolazione dell'adempimento tributario, di per sé già "gravoso", nel tempo sono stati istituiti diversi tavoli tecnici.

Questa tendenza è stata indicativa della volontà di avviare un proficuo dialogo tra gli attori coinvolti nel sistema tributario finalizzata a verificare il grado di «efficienza» del nostro sistema tributario, per coglierne gli aspetti di maggiore criticità sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, in modo da individuare le necessarie correzioni, attraverso soluzioni condivise.

Tra gli attori di tale processo si colloca l'Agenzia delle entrate, che ha individuato nella "semplificazione" un obiettivo primario, al fine di orientare la

propria attività verso un sistema equo, efficiente, aperto alle esigenze dei contribuenti.

La necessità di un dialogo franco con i contribuenti, è stata ribadita più volte dall'Amministrazione finanziaria, anche attraverso l'istituzione di tavoli tecnici aperti alla partecipazione attiva delle organizzazioni rappresentative dei contribuenti.

Da ultimo, nel mese di luglio del 2013, sono stati presentati i risultati, frutto delle analisi di oltre un anno di un apposito gruppo di lavoro, con la partecipazione delle associazioni di categoria, con la specifica individuazione di molteplici possibili interventi di semplificazione.

Si è trattato di un'occasione di confronto orientata su due piani paralleli di intervento: da un lato, valutare i costi degli adempimenti, le ricadute sugli operatori e i benefici attesi; dall'altro, proporre correttivi coerenti con l'esigenza di ottimizzare le risorse, garantendo un'azione amministrativa rapida ed efficace.

Partendo da una analitica mappatura delle esigenze dei soggetti coinvolti, sono state congiuntamente individuate possibili soluzioni, verificando, quindi, se fosse sufficiente un mero intervento in via amministrativa, o se invece fosse necessaria una modifica normativa, rispetto alla quale il gruppo di lavoro ha consentito di rappresentare all'Autorità politica l'esistenza di una condivisa esigenza in ordine alla norma di semplificazione richiesta.

In primis, per quanto riguarda gli interventi da attuarsi in via amministrativa, l'attività istruttoria svolta ha permesso di individuare un rilevante numero di possibili interventi che investono tutte le fasi del rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente: dalle dichiarazioni ai modelli, passando per le comunicazioni e i servizi *on line*, con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti, di snellire le procedure a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

Tra gli interventi operati si possono segnalare:

- dal 2014 introduzione del modello RLI per la registrazione degli atti privati, modello che può essere inviato anche per via telematica e che permette l'allegazione del testo contrattuale;
- a partire dall'anno d'imposta 2012, possibilità di presentare la dichiarazione 730 Casi particolari per i soggetti titolari di lavoro dipendente ed assimilati, che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. E' il caso, ad esempio, dei contribuenti che, nell'attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. Il rimborso spettante sarà accreditato dall'Amministrazione Finanziaria direttamente sul conto corrente del contribuente;
- eliminazione di comunicazioni di dati già in possesso dell'AF (ad esempio, comunicazione di installazione registratori di cassa) o, comunque, semplificazione dei modelli (ad esempio, eliminazione modello CDC per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione).

Per un elenco completo **v. tabella 1.**

Sul punto si rappresenta che tutti gli interventi di semplificazione amministrativa individuati sono stati attuati da questa Agenzia o attraverso l'emanazione di appositi Provvedimenti del Direttore o a mezzo il recepimento nei modelli dichiarativi, ovvero sono in corso di definizione in ragione della necessità dell'opportuno coinvolgimento delle associazioni di categoria.

Per altri interventi di semplificazione, invece, è stata ravvisata la necessità di una modifica normativa.

Da questo punto di vista può essere evidenziato che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato con l'individuazione delle esigenze di intervento effettuata con il predetto gruppo di lavoro, integrate con ulteriori interventi *medio termine* individuati.

Tale intervento è effettuato in attuazione della legge 23/2014, ed in particolare, dell'art. 7, lett. b), che, nell'ambito di interventi normativi volti alla realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, valuta come ineludibile una *“revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità”*.

Si tratta di interventi di semplificazione che interessano l'intera platea dei contribuenti.

Sono previste semplificazioni a favore delle persone fisiche.

Innanzitutto, viene modificato il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo, prevedendo che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. Viene esteso alle società tra professionisti il regime di tassazione previsto per le associazioni professionali. Vengono introdotte modifiche all'imposta di successione, ampliando la platea dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, alleggerendo la documentazione da presentare all'Amministrazione Finanziaria e eliminando l'obbligo di presentazione di una dichiarazione integrativa in presenza di un

rimborso spettante. Vengono semplificati gli obblighi dichiarativi con riferimento ai lavori di riqualificazione energetica che proseguono per più periodi di imposta.

Sono introdotte, inoltre, rilevanti semplificazioni quanto alla disciplina dei rimborsi.

Quanto ai rimborsi IVA viene, innanzitutto, elevato l'ammontare massimo ottenibile senza alcun adempimento e, inoltre, valorizzando l'esperienza maturata con il *rating* dei rimborsi, vengono delimitate le ipotesi in cui è necessaria la prestazione di garanzia da parte dei contribuenti. Inoltre, viene semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi da parte dell'Agente della riscossione. Infine, viene previsto l'utilizzo dell'F24 anche rispetto ai crediti dei sostituti d'imposta derivanti da conguagli, eccedenze di versamento e compensi derivanti dall'attività di assistenza fiscale.

Sono introdotte, inoltre, misure di razionalizzazione della normativa fiscale a favore delle società.

Vengono unificati nella dichiarazione annuale molteplici obblighi per l'adesione a regimi fiscali opzionali. Inoltre, vengono semplificate le modalità di presentazione ed i termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone.

Molteplici sono le semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale.

Nell'obiettivo di eliminare la comunicazione di informazioni già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, viene soppresso l'obbligo di comunicare l'ubicazione dell'eventuale stabile organizzazione per i soggetti ed enti non residenti. Viene rivista in un'ottica di semplificazione la disciplina fiscale delle lettere d'intento. Viene semplificato, in termini sia temporali che di importo rilevante, l'obbligo di comunicare l'effettuazione con operatori ubicati in paesi *black list*. Sono introdotte modifiche alla disciplina del VIES al fine di assicurare una maggiore

armonizzazione tra la disciplina nazionale e il diritto UE ai fini dell'inserimento nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intra-UE. Quanto agli elenchi intrastat viene, innanzitutto, demandata ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con ISTAT, l'introduzione di semplificazioni quanto agli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi c.d. generiche; inoltre, in generale, viene razionalizzato e semplificato, anche da un punto di vista sanzionatorio, l'onere statistico gravante sulle imprese che effettuano scambi intra-UE. Viene semplificato l'obbligo informativo gravante sugli operatori esteri che operano in Italia rispetto al pagamento dell'imposta sulle assicurazioni.

Sono, inoltre, soppressi alcuni adempimenti, in quanto ritenuti superflui.

Viene prevista la possibilità di dedurre liberamente le quote di ammortamento finanziario differenziate riguardanti l'investimento complessivo nell'ambito di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche a prescindere da un'autorizzazione, tramite provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Viene stabilizzata temporalmente la comunicazione dovuta per l'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni, prevedendo che essa debba essere ripresentata soltanto se vengono meno le condizioni per fruirne. Viene eliminato l'obbligo di allegare in dichiarazione l'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Infine, sono introdotte ulteriori norme di semplificazione e coordinamento normativo.

Viene semplificata la disciplina della deduzione forfettaria delle spese di sponsorizzazione, uniformandola a quella per le spese di pubblicità. Viene uniformata ai fini delle imposte sui redditi ed IVA la deduzione delle spese per omaggi di minimo importo, e la disciplina della deduzione delle perdite su crediti, da un lato, e, dall'altro, la disciplina IVA ex art. 26 DPR 633/1972 nell'ambito di un

accordo di ristrutturazione dei debiti e di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, lett. d), RD 267/42. Sono introdotte misure di semplificazione e razionalizzazione del regime fiscale dei beni sequestrati. Viene allineata la definizione di "prima casa" ai fini dell'IVA e dell'imposta di registro. Al fine di risolvere criticità che ne hanno impedito la concreta operatività, viene previsto un sistema di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate ed il Ministero dello sviluppo economico per la gestione degli adempimenti e l'irrogazione delle connesse sanzioni rispetto all'obbligo di allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Per un elenco completo degli interventi normativi di semplificazione **v. tabella 2.**

L'agenzia delle entrate sta terminando di elaborare proposte squisitamente tecniche per il miglioramento del testo normativo, che farà pervenire al più presto.

La dichiarazione precompilata

Con l'adozione della dichiarazione precompilata viene operata una rivoluzione copernicana nella gestione del rapporto tra Amministrazione Finanziaria e cittadino-contribuente, passando da un modello comportamentale così sintetizzabile *"Mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei prossimi anni"* ad un modello nel quale l'Amministrazione comunica al contribuente che *"questo è quanto dovuto e, se per Lei va tutto bene, ci vediamo per la prossima dichiarazione"*.

Tale innovativa scelta, che fa tesoro di esperienze sperimentate – pur con numeri molto più limitati – in altri paesi europei, trova la propria scaturigine nella constatazione che l'attuale obbligo dichiarativo, pur notevolmente semplificato rispetto al passato, rimane per il contribuente un adempimento complesso, ed a volte anche troppo oneroso. Ed infatti, ad oggi è compito del contribuente dichiarare i propri redditi e farlo senza commettere errori, pena l'irrogazione di sanzioni.

Con l'invio del Modello precompilato diventa l'Amministrazione Finanziaria il soggetto obbligato a raccogliere i dati, elaborarli, al fine di inviarne le risultanze al contribuente, secondo una rigida scadenza temporale. Residua al contribuente l'obbligo di verificare l'esattezza e la completezza dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Peraltro, l'adozione del modello della dichiarazione precompilata produce l'effetto di ridisegnare il ruolo che sono chiamati a svolgere nell'ambito del sistema fiscale i soggetti che effettuano l'assistenza fiscale del contribuente. Divengono parte attiva di un processo che li vede chiamati a prestare servizi a valore aggiunto sia per il contribuente che per l'Amministrazione Finanziaria, al fine di minimizzare quanto più possibile la necessità di svolgere un'attività di controllo.

L'introduzione della dichiarazione precompilata è fissata, in via sperimentale, a partire dall'anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014.

Inoltre, si tratta di una novità che interesserà, nella fase di partenza del sistema, soltanto una parte della platea dei contribuenti italiani. Si tratta, in particolare, dei soggetti che sono titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del TUIR o che sono titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) (compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative), c) (borse di studio o assegni assimilati), c – bis) (tra le altre, somme ricevute per uffici di amministratore o sindaco o revisore, compensi per la collaborazione a giornali e riviste, o compensi percepiti per rapporti di collaborazione senza rapporto di subordinazione), d) (remunerazione dei sacerdoti), g) (indennità percepite per cariche elettive), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) (altri assegni periodici) e l) (compensi per lavoratori socialmente utili) del comma 1 dell'art. 50 del TUIR.

In allegato (**Allegato 1**) una simulazione delle dichiarazioni da predisporre da parte dell'Agenzia delle entrate per il triennio 2015-2017.

Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

Al fine di razionalizzare il flusso dei dati, in possesso di soggetti terzi, essenziali per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, viene rimodulata la tempistica degli obblighi informativi a cui sono sottoposti tali soggetti.

In particolare, i sostituti d'imposta devono provvedere ad inviare telematicamente entro il 7 marzo di ogni anno, pena l'irrogazione di una sanzione in misura fissa in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, all'Agenzia delle entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti.

Inoltre, viene anticipato al 28 febbraio di ogni anno il termine per la trasmissione, pena l'irrogazione di una sanzione in misura fissa di € 100 in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili o detraibili sostenuti nell'anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare. Tali dati, già attualmente comunicati all'Agenzia delle entrate per finalità di controllo delle dichiarazioni, vengono ora direttamente utilizzati dalla

stessa Agenzia per assolvere in modo completo e corretto l'obbligo dichiarativo, non più gravante sul contribuente.

Proseguendo nella fase di sperimentazione del sistema della dichiarazione precompilata, il decreto legislativo prevede, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2016 anno d'imposta 2015, l'implementazione delle informazioni preliminarmente acquisite dall'Agenzia delle entrate con i dati del sistema Tessera Sanitaria, consentendo di inserire nella dichiarazione, dalla data indicata, i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta.

La norma prevede l'istituzione, all'interno dell'Agenzia delle entrate, di un'apposita unità di monitoraggio, la quale riceve e gestisce i dati contenuti nei flussi informativi sopra descritti, verificando la completezza, la qualità e la tempestività delle trasmissioni. In tal modo sarà possibile realizzare, progressivamente, un sistema che consenta di precompilare in modo ottimale la dichiarazione dei redditi oggetto delle disposizioni in commento.

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall' Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:

- direttamente *on line* tramite il sito *internet* dell' Agenzia delle Entrate;
- conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;

- conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata e, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.

Rimane, comunque, ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.

Come già sopra evidenziato, con il nuovo modello, a valle del processo, il contribuente può accettare la dichiarazione inviata o eventualmente modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i CAF ed i professionisti abilitati.

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia è previsto un diverso *iter* dei controlli formali, fermo restando il controllo sulla sussistenza delle condizioni oggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni oltre alle altre ordinarie attività di controllo sulla omissione di redditi.

In materia di controllo formale di seguito viene sinteticamente rappresentata la situazione delineata nello schema di norme nelle varie ipotesi previste.

In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale), le dichiarazioni non saranno sottoposte al

controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati forniti all’Agenzia da soggetti terzi, tenuto conto che l’esito del controllo non potrebbe che apparire regolare. Ed invece, in caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto a quella proposta dall’Agenzia delle entrate, sempre direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale), ove vengano modificati dati che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni dal controllo formale precedentemente richiamate.

Nel caso di accettazione della dichiarazione predisposta dall’Agenzia o di presentazione di dichiarazione con modifiche tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi soggetti sono tenuti all’apposizione del visto di conformità e pertanto eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati saranno inviate ai CAF/professionisti, tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella stessa misura attualmente prevista per i contribuenti. Qualora il CAF/professionista, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, trasmetta una dichiarazione rettificativa del contribuente, gli intermediari sono chiamati al pagamento della sola sanzione, ferma restando la richiesta di pagamento a carico del contribuente per l’imposta e gli interessi.

Stante il diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale, viene demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2014, la razionalizzazione del sistema dei compensi per i sostituti d’imposta, i CAF ed i professionisti abilitati, senza incremento di oneri per i contribuenti e per il bilancio dello Stato.

All’intervento di rilevante semplificazione operata per il tramite della dichiarazione precompilata si accompagnano una serie di disposizioni volte a

semplificare la gestione delle addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Innanzitutto, è previsto l'invio dei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale al Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale. Viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale (1° gennaio). Inoltre, viene previsto che l'acconto dell'addizionale regionale è determinato sulla base della stessa aliquota deliberata per l'anno precedente. Infine, viene demandata ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione di modalità uniformi di comunicazione telematica dei dati delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni.

Tabella 1**SEMPLIFICAZIONI IN VIA AMMINISTRATIVA**

QUANDO	PROVVEDIMENTO
GIÀ ATTUATA con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013	Nuovi modelli di domanda per i non residenti che hanno diritto al rimborso o all'esonero dall'imposta italiana e nuovo attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti
GIÀ ATTUATA con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013	Archivio dei rapporti finanziari, la comunicazione a prova di privacy
GIÀ ATTUATA con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2013	<p>Trasmissione con memo sul mancato invio del modello di comunicazione dei dati rilevanti studi di settore: a partire dall'annualità 2012, l'invito a presentare il modello viene inserito direttamente nella ricevuta telematica che attesta l'avvenuta trasmissione della dichiarazione dei redditi Unico 2013</p> <p>I contribuenti possono, inoltre, chiedere che la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente sia inviata direttamente all'intermediario incaricato della trasmissione di Unico</p>
GIÀ ATTUATA con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio e del 27 maggio 2013	<p>Nessun modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per le imprese in fallimento o in liquidazione coatta</p> <p>Niente studi di settore per le imprese colpite dal sisma di maggio 2012</p>
GIÀ ATTUATA a partire dal modello di dichiarazione dei redditi Unico 2013	Agevolazioni alle imprese: il quadro RU semplificato abbraccia tutti i crediti d'imposta

GIÀ ATTUATA a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013	Le minusvalenze sopra i 50mila euro e le minusvalenze da cessione di partecipazioni sopra i 5 milioni di euro si comunicano in dichiarazione
GIA' ATTUATA a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013	Il quadro EC del modello Unico diventa <i>light</i> : rispetto agli anni precedenti ci saranno meno dati da compilare
GIA' ATTUATA a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013	Beni d'impresa, la variazione dei criteri di valutazione va direttamente in Unico
GIA' ATTUATA con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2013	Il modello CDC per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione va in pensione I dati catastali saranno comunicati con il modello 69, presso gli uffici, o per via telematica
GIA' ATTUATA operativa dal 31 luglio 2013	Le informazioni relative all'iscrizione al "Vies" (<i>Vat Information Exchange System</i> , l'archivio degli operatori intracomunitari) saranno consultabili direttamente nel proprio "Cassetto fiscale"
GIA' ATTUATA operativa dal primo ottobre 2013	Entratel, al via le abilitazioni via Pec
GIA' ATTUATA con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2013	Beni ai soci, in arrivo i casi di esclusione
GIA' ATTUATA con provvedimento del 2 agosto 2013	Acquisti dalla Repubblica di San Marino: gli operatori italiani potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti da operatori economici con sede a San Marino direttamente online utilizzando il modello previsto per lo Spesometro

<p>GIA' ATTUATA con provvedimento del 2 agosto 2013</p>	<p>Più facile comunicare le operazioni rilevanti Iva (Spesometro)</p> <p>Un provvedimento specificherà che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa: le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo; l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta relativa all'anno di riferimento</p> <p><i>Le modifiche troveranno applicazione a partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012.</i></p>
<p>GIA' ATTUATA con provvedimento del 2 agosto 2013</p>	<p>Gli operatori che svolgono attività di leasing e noleggio potranno comunicare i dati relativi ai propri clienti anche tramite il modello previsto per lo Spesometro</p>
<p>GIA' ATTUATA operativa da gennaio 2013 per le Società di capitali; per le altre categorie a partire dal 2 maggio 2013</p>	<p>Civis apre al 36 ter: i contribuenti o i loro intermediari potranno utilizzarlo per l'invio della documentazione richiesta ai fini del controllo formale, usufruendo così di un'ulteriore modalità di assistenza fiscale</p>
<p>GIA' ATTUATA con provvedimento del 2 agosto 2013</p>	<p>Le operazioni effettuate con gli operatori economici black list ovunque localizzati viaggeranno in un unico modello</p>
<p>GIA' ATTUATA con provvedimento del 30 aprile 2013</p>	<p>Premi e contratti assicurativi, i dati viaggiano in un solo file</p>
<p>GIA' ATTUATA con provvedimento del 29 luglio 2013</p>	<p>Consultazione doppia per il "Cassetto fiscale", due diversi intermediari delegati potranno accedere ai dati dello stesso contribuente</p>
<p>GIA' ATTUATA con provvedimento del 24 aprile 2014</p>	<p>Stop alle causali obsolete per i trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori</p> <p>Il riferimento è alla prevista emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (entro il 30 settembre u.s.), modificativo dei provvedimenti del 2003 e del 2010 (recanti modalità e</p>

	<p>termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori) finalizzato alla eliminazione delle causali delle operazioni desunte dall'allegato "Causali valutarie" delle istruzioni UIC R.V. n. 1998/1 del 27/02/1998 (cosiddette C.V.S.), ormai desuete, semplificando, in tal modo, gli obblighi imposti alle banche e agli altri operatori finanziari.</p> <p>La novella di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), della legge 6 agosto 2013, n. 97 (relativa alle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto legge 30 giugno 1990, n. 167) ha modificato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, pertanto è stato concordato per le vie brevi con le maggiori associazioni di categoria del settore di continuare ad utilizzare le causali valutarie e i tracciati precedentemente in uso anche per il 2013, in attesa dell'emanazione del provvedimento attuativo del "nuovo monitoraggio fiscale" oggetto di confronto con le predette associazioni, il quale prevederà che dal 1.1.2014 per la comunicazioni relative ai trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2014 da o verso l'estero di denaro, titoli e valori gli operatori utilizzeranno le causali dell'Archivio Unico informatico.</p> <p>Il provvedimento è stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate in data 24 aprile 2014</p>
<p>DA ATTUARE</p> <p>In ottica di più ampia semplificazione sono in corso incontri con le associazioni di categoria degli operatori finanziari per la condivisione del progetto e delle specifiche tecniche relative all'unificazione degli adempimenti e dei</p>	<p>Comunicazioni più moderne per i proventi percepiti da soggetti non residenti e da società residenti in relazione ai titoli detenuti all'estero: viaggeranno tramite Sid</p> <p>Il riferimento è alla prevista emanazione, entro il 30 settembre 2013, di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate modificativo del provvedimento del 26 settembre 2002 per semplificare le modalità di comunicazione delle relative informazioni da effettuare tramite il nuovo Sistema di interscambio dati.</p> <p>In una prima fase si è ritenuto che le informazioni</p>

tracciati.

Si prevede un Provvedimento del Direttore entro il 31 ottobre 2014.

previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 potessero costituire un sotto insieme dei dati che gli operatori finanziari dovranno comunicare nell'ambito del sistema FATCA.

Successivamente in fase di approfondimento della semplificazione in oggetto è emerso da una parte l'incompatibilità dei tracciati FATCA con quelli previsti per la comunicazione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 239 e dall'altra l'opportunità di un progetto di più ampio respiro che coinvolge tutte le comunicazioni che effettuano gli operatori finanziari, il quale prevede l'unificazione delle comunicazioni in base a tre contesti:

- L'archivio dei rapporti finanziari
- La Cooperazione internazionale
- Le forniture ai fini nazionali.

Per quanto riguarda il primo contesto il progetto prevede l'unificazione della comunicazione mensile (contenente i dati del rapporto e i dati anagrafici dei titolari e dei delegati) con quella annuale contenente i saldi e i movimenti.

Per quanto riguarda la cooperazione internazionale il progetto prevede l'unificazione dei tracciati riguardanti il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), il Common Reporting and Due Diligence Standard (CRS) a livello OCSE e il tracciato relativo alla Direttiva risparmio 2003/48/CE che riguarda la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Per quanto riguarda le forniture a livello domestico il progetto prevede l'unificazione dei tracciati relativi a:

- Interessi passivi (art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
- Monitoraggio fiscale (art. 1 Decreto-legge del 28 giugno 1990 n. 167, come modificato dall'articolo 9 della Legge del 06/08/2013 n. 97)
- Bonifici Bancari (articolo 1, comma 1, della

	<p>legge 27 dicembre 1997, n. 449</p> <ul style="list-style-type: none"> Investitori esteri (art 8 Decreto legislativo del 1° aprile 1996 n. 239) <p>Sono in corso gli incontri con le associazioni di categoria degli operatori finanziari per la condivisione del progetto e delle specifiche tecniche relative all'unificazione degli adempimenti e dei tracciati.</p>
<p>DA ATTUARE</p> <p>A seguito dei confronti tecnici con le associazioni, tuttora in corso, si prevede che il Provvedimento del Direttore che definisce compiutamente l'invio dei dati tramite canale SID sarà adottato entro il 31 ottobre 2014.</p>	<p>Comunicazione automatizzata per i dati assicurativi, tramite Sid e non più tramite Entratel.</p> <p>Il riferimento è alla prevista emanazione, entro il 31 dicembre 2013, di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate modificativo del provvedimento prot. n. 9649 del 19 gennaio 2007, finalizzato alla semplificazione delle modalità di comunicazione - da parte delle imprese, degli intermediari e di tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni - delle informazioni relative ai sinistri liquidati, attraverso la comunicazione tramite il nuovo canale denominato "SID".</p> <p>Relativamente alle comunicazioni all'Anagrafe tributaria dei dati da parte delle società e degli enti di assicurazione, si rappresenta che, tali soggetti si avvarranno del Nuovo Sistema di Interscambio Dati (SID), realizzato, inizialmente, per l'invio dei dati da parte degli operatori finanziari. La migrazione dei dati da comunicare da parte delle società e degli enti di assicurazione, avverrà in modo graduale.</p> <p>Infatti, con provvedimento del 20 aprile 2013, è stato già previsto che, a partire dalla comunicazione per l'anno 2013, relativa ai contratti e ai premi assicurativi ramo vita ed infortuni, gli invii saranno effettuati entro il prossimo 30 aprile 2014 utilizzando il SID.</p> <p>La trasmissione dei suddetti dati, relativi all'anno 2013, tramite il canale SID è stata effettuata senza rilevare criticità.</p> <p>Poiché non sono state rilevate criticità si procederà, con apposito provvedimento, ad estendere la modalità di invio tramite SID anche all'altra</p>

	comunicazione relativa alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni, previo confronto con l'associazione di categoria del settore.
ATTUATA con provvedimento del 17.12.13	Niente più dichiarazione di installazione di registratori di cassa: le informazioni, infatti, sono già in possesso dell'Agenzia
ATTUATA con provvedimento del 03 gennaio 2014 (operativa dal 1° febbraio 2014)	Pagamento delle imposte, più spazio all'F24, che allarga il suo bacino di tributi: con la delega di pagamento ad esempio si potranno versare l'imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta di registro, e le imposte ipotecarie e catastali
ATTUATA con provvedimento direttore del 13 gennaio 2014	Registrazione <i>easy</i> per gli atti privati: potrà essere effettuata (anche in via telematica) con il nuovo modello RLI, che sostituirà il modello 69
ATTUATA (nel 2014) (nella bozza IVA è già inserita; definitiva con il provvedimento di approvazione del modello IVA 2014, entro il 15 gennaio 2014)	Il modello Iva 26Lp va in soffitta

Tabella 2

Schema di D.Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 giugno 2014

SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE

Addizionale regionale e addizionale comunale (art. 8)

La norma modifica l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 446/1997 che, con riferimento ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilato, dispone che l'addizionale regionale deve essere versata alla regione *“in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa...”*.

La nuova versione del suddetto art. 50, comma 5 stabilisce che rileva il domicilio fiscale al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale, in analogia con la disciplina prevista in materia di addizionale comunale (art. 1 D.lgs. 360/1998).

Spese di vitto e alloggio dei professionisti (art. 10)

Viene modificato l'art. 54, comma 5 del TUIR che stabiliva l'integrale deducibilità delle spese di vitto e alloggio, inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, in presenza di precisi presupposti consistenti nel fatto che tali spese fossero sostenute direttamente dal committente per conto del professionista e che da questi fossero addebitate in fattura.

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 le suddette spese, in considerazione del fatto che *“non costituiscono compensi in natura per il professionista”* che ne usufruisce, non saranno indicate nella fattura emessa dal lavoratore autonomo né saranno dedotte dal reddito di lavoro autonomo.

Società tra professionisti (art. 11)

La disposizione stabilisce che, nei casi di partecipazione a società tra professionisti costituite ex art. 10 L. 183/2011, trovano applicazione, a prescindere dalla struttura societaria, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni di cui all'articolo 5 del TUIR.

Ne consegue che il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali.

Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare (art. 12)

La disposizione modifica gli articoli 28, 30 e 33 del d.lgs. 346/90 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).

La prima novità consiste nell'innalzamento della soglia al di sotto della quale non è più necessario presentare la dichiarazione di successione.

In particolare fino alla data di entrata in vigore della norma in esame l'esonero riguardava ogni eredità (che non comprende immobili o diritti reali immobiliari), devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, il cui valore non superava "lire cinquanta milioni", dopo tale data il valore diventa 100 mila euro.

Altra novità (prevista con l'inserimento del comma 3 – bis all'art. 30) riguarda alcuni documenti da allegare alla dichiarazione di successione, i quali non dovranno essere prodotti necessariamente in originale o in copia autentica, ma potranno essere sostituiti da copie non autentiche accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) attestante che le stesse costituiscono copie degli originali.

Infine, a differenza di quanto avveniva in precedenza, qualora, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, venga erogato un rimborso fiscale, non è più previsto l'obbligo per i soggetti passivi di presentare una dichiarazione integrativa. Ne consegue che l'ufficio del registro che liquida l'imposta in base alla dichiarazione di successione dovrà tener conto, oltre che delle dichiarazioni integrative o modificative eventualmente presentate, anche dei rimborsi fiscali erogati (non più oggetto di dichiarazione integrativa).

Riqualificazione energetica degli edifici: meno adempimenti (art. 13)

La norma, abrogando il comma 6 dell'art. 20 del D.L. 185/2008, fa venir meno in capo ai contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, l'obbligo di inviare (entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta nel quale i lavori avessero avuto inizio), all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione (il modello da utilizzare è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 6 maggio 2009), pena la irrogazione di una sanzione pecuniaria (da 256 € a 2.065 €).

Esecuzione dei rimborsi iva (Art 14)

Viene ampliato l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (da 5.164,57 a 15.000,00 euro) e non vengono posti limiti all'ammontare dei rimborsi ottenibili dai contribuenti non a rischio che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Sono infine individuate le ipotesi di rischio che rendono necessaria la garanzia. In particolare, per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a 15.000,00 euro non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato, ma è sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito iva rechi il visto di conformità e che sia allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà. Fanno eccezione alcune ipotesi di rimborso considerate particolarmente a rischio per gli interessi erariali, per le quali, se superano i 15.000,00 euro, deve essere prestata garanzia.

Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale (Art. 15)

La norma prevede che l'erogazione dei rimborsi da parte dell'agente della riscossione avvenga in automatico senza che il contribuente debba prestare specifica richiesta degli interessi (eventualmente) maturati.

Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta (Art 16)

Con le nuove disposizioni si prevede che l'effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d'imposta, l'erogazione dei compensi agli stessi per l'assistenza fiscale, nonché la compensazione delle ritenute eccedenti, possano essere eseguite con l'F24.

Attualmente, invece, i sostituti d'imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetto di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d'imposta e minori ritenute in caso di credito. Inoltre, i sostituti percepiscono un compenso a fronte di minori ritenute d'acconto ed effettuano la compensazione interna delle ritenute versate in eccedenza rispetto al dovuto.

Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione (Art 17)

Con l'art. 17, le società ed imprese per poter aderire ai regimi fiscali opzionali come la tassazione per trasparenza, il consolidato nazionale, la tonnage tax, non dovranno più presentare l'apposita manifestazione di volontà da esprimere preventivamente, perché sarà sufficiente la comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi o IRAP.

Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone (Art 18)

La modifica permette, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (*c.d.* periodo a cavallo), l'utilizzo dei vecchi modelli dichiarativi anche alle società di persone ed enti equiparati (non più solo alle società di capitali come prevede l'attuale formulazione della norma).

E' previsto, altresì, un termine mobile (16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione) per i versamenti a saldo nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone.

Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato (Art 19)

La norma sopprime l'obbligo per i soggetti che non hanno sede legale o amministrativa in Italia di indicare in dichiarazione l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione in Italia, in quanto dato già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento (Art 20)

La disposizione interviene sulla comunicazione dei dati delle lettere d'intento che attualmente il fornitore deve effettuare all'Agenzia, modificando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746/83.

A decorrere dal 2015, infatti, il fornitore non sarà più tenuto ad effettuare l'invio all'Agenzia della comunicazione con i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

La nuova formulazione della norma prevede che sarà, invece, cura dell'esportatore abituale effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, con successiva consegna del modello di invio e ricevuta di presentazione al fornitore o prestatore ovvero in dogana.

Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list (Art. 21)

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, viene modificato prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con operatori localizzati in paesi *black list* dovranno essere forniti telematicamente con cadenza annuale (l'attuale periodicità di trasmissione dei dati non era espressamente stabilita dalla legge) e soltanto per importi superiori a 10.000 euro (in luogo degli attuali 500 euro).

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (Art. 22)

Il “decreto semplificazioni” modifica l’art. 35 del D.P.R. 633/72 prevedendo che, all’atto dell’attribuzione della partita iva, il contribuente possa contestualmente richiedere l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, (di cui al Regolamento 7 ottobre 2010, n. 904/2010) e possa iniziare, quindi, da subito tale attività, senza che sia necessario attendere gli attuali 30 giorni per il provvedimento di assenso (preventivo) da parte dell’Agenzia.

Quest’ultima provvederà all’esclusione della partita iva dalla banca dati nel caso in cui il soggetto passivo non presenti alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi oppure nel caso in cui l’ Ufficio, accerti la non correttezza e completezza dei dati forniti dal contribuente.

Semplificazione elenchi intrastat servizi (Art 23)

L’articolo 23 mira a semplificare il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi c.d. generiche.

Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (Art. 24)

L’articolo 24, modificando l’art 4 – bis della L. 1216/1961, prevede che ai fini del pagamento dell’imposta sulle assicurazioni, gli operatori esteri che operano in Italia dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i premi incassati non più ogni mese bensì una volta all’anno entro il 31 maggio

Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat (Art. 25)

La disposizione tende alla semplificazione dell’onere statistico a beneficio delle imprese che realizzano scambi commerciali con i paesi dell’UE con limitazione delle sanzioni ai soli soggetti che hanno effettuato (nel mese di riferimento) spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750 mila euro.

Prevista altresì l’applicabilità delle sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti la comunicazione dei dati statistici.

Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate (art. 26)

Il comma 4 dell’art. 104 del Tuir prevede, per le concessioni relative alla costruzione e all’esercizio delle opere pubbliche, la deduzione delle quote di ammortamento finanziario differenziate, da calcolare sull’investimento complessivo realizzato.

Modificando l'articolo 104, comma 4, del TUIR, si elimina la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle quote di ammortamento finanziario deducibili dall'IRES, a favore delle imprese titolari di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.

La semplificazione trova il suo fondamento nella rilevanza del piano economico finanziario, approvato da parte del concedente e che costituisce parte integrante della concessione relativa alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.

Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi (Art. 27)

L'articolo in commento modifica il settimo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, semplificando quindi gli adempimenti dichiarativi a carico dei soggetti che percepiscono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

La modifica, infatti, agevola la presentazione dell'apposita dichiarazione volta a ottenere, in ragione dell'apporto continuativo di dipendenti o terzi, un'applicazione ridotta delle ritenute di legge. L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del soggetto che percepisce le provvigioni (agente o rappresentante) di un'apposita dichiarazione.

La norma prevede che essa venga ripresentata solo se vengono meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute di acconto ridotte.

Abrogazione dell'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione (Art. 28)

Con l'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 35 del 2013, si elimina l'obbligo, in capo al contribuente che vanta crediti nei confronti delle P.A., di allegare alla dichiarazione dei redditi l'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle P.A., relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi resi alle medesime distinti in ragione dell'ente pubblico debitore.

Detrazione forfettaria per prestazioni di sponsorizzazione (Art. 29)

La norma modifica il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, in particolare aumentando al 50 per cento (in luogo dell'attuale 10 per cento) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità.

Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi (Art. 30)

La norma in esame è volta ad uniformare la disciplina IVA vigente in materia di spese per omaggi, con quanto, attualmente, previsto a fini delle imposte sui redditi (dall'articolo 108 del TUIR). La nuova norma è volta, dunque, a rendere detraibili anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro, in luogo della precedente soglia di 25,82 euro (cinquantamila lire).

In particolare si interviene sui seguenti articoli del DPR 633/72:

- articolo 2, comma secondo, n. 4), aggiornando da 25,82 a 50 euro il costo unitario dei beni la cui cessione gratuita non è qualificabile come «cessione di beni» rilevante ai fini dell'imposta, purché si tratti di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa;
- articolo 3, terzo comma, primo periodo, aggiornando alla predetta soglia di 50 euro il costo unitario delle prestazioni di servizi non considerate rilevanti a fini Iva
- articolo 19-bis1, lettera h), consentendo di detrarre le sole spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ai predetti 50 euro.

Rettifica iva crediti non riscossi (Art. 31)

La norma in esame consente, a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis) del regio decreto n. 67/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d), del suddetto regio decreto, la possibilità per il fornitore che ha emesso una fattura relativamente ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, di recuperare l'Iva originariamente versata all'Erario al momento dell'effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato successivamente.

La proposta di semplificazione è volta a coordinare la disciplina ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi, e la disciplina iva prevista dall'art. 26 del DPR 633/72 concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

Regime fiscale dei beni sequestrati (Art. 32)

La modifica è volta a limitare l'ambito di applicazione della esenzione da imposte e tasse per i beni immobili sottoposti a sequestro e confisca, ai sensi delle disposizioni antimafia.

Nello specifico non saranno dovute le sole imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono. Si avrà, quindi, la sospensione (che sostituisce la locuzione «esenzione») del versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi (ad esempio, IMU e parte della TASI). È, altresì, esente il versamento delle imposte che colpiscono gli atti di disposizione dell'immobile posti in essere durante la vigenza della misura cautelare, quali l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale.

Allineamento definizione prima casa iva – registro (Art. 33)

La norma modifica i criteri da utilizzare per l'individuazione delle case di abitazione per le quali è possibile fruire dell'agevolazione sulle « prime case » di abitazione.

È previsto che non assumono più rilievo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sulle «prime case» di abitazione, i criteri dettati per l'individuazione degli immobili «di lusso» dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. In luogo di tali criteri, si fa riferimento alle categorie catastali, per cui l'abitazione principale che usufruisce delle agevolazioni è quella che non rientra nelle categorie A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli).

Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica (Art. 34)

L'art. 34 mira a rendere operativa la normativa introdotta dal D.L. n. 145/2013 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Essa è volta a rimediare alla discrepanza esistente tra la contestazione della violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, prevista dalla normativa vigente "all'atto della registrazione" e l'attuale modalità di registrazione degli atti di trasferimento degli immobili a titolo oneroso e dei contratti di locazione che comporta la registrazione automatica dell'atto al momento della ricezione del file telematico.

Viene previsto, in particolare, che l'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello Sviluppo economico, individui le informazioni rilevanti ai

fini del procedimento sanzionatorio, tra quelle disponibili nel sistema informativo dei contratti, e le trasmetta telematicamente allo stesso Ministero, il quale può avvalersi della Guardia di Finanza ai fini dell'accertamento e la contestazione della violazione.

ALLEGATO 1

Simulazione numero dichiarazioni da predisporre triennio 2015 – 2017

PREVISIONI PER IL 2015		
	Numero	Incidenza %
Modelli 730 da confermare/modificare	5.650.441	28,3%
Modelli 730 da integrare	14.335.535	71,7%
Totale modelli 730 precompilati	19.985.976	

PREVISIONI PER IL 2016		
	Numero	Incidenza %
Modelli 730 da confermare/modificare	10.962.076	54,8%
Modelli 730 da integrare	9.023.900	45,2%
Totale modelli 730 precompilati	19.985.976	

PREVISIONI PER IL 2017		
	Numero	Incidenza %
Modelli 730 da confermare/modificare	19.985.976	100,0%
Modelli 730 da integrare	-	0,0%
Totale modelli 730 precompilati	19.985.976	

Riguardo alla sopra riportata simulazione si evidenzia che, oltre ai circa 20 milioni di modelli 730 potenzialmente “precompilabili”, occorre considerare l’ulteriore platea dei contribuenti (circa 10 milioni) che oggi non presentano la dichiarazione, in quanto possessori di solo CUD, ma che potrebbero essere interessati, in futuro, a presentare la dichiarazione in presenza di oneri deducibili/detraibili.

